

**DECRETO DELEGATO 7 febbraio 2014 n.15
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA SUL BREVETTO AD OPERA
DELL'UFFICIO EUROPEO DEI BREVETTI**

Emendamenti del Movimento RETE

Emendamento modificativo dell'Art.2

1. L'articolo 104 della Legge 25 maggio 2005 n. 79 è integrato con i seguenti commi:

"2 bis. La tassa di ricerca va pagata al momento della richiesta di ricerca sul brevetto, di cui all'articolo 22 bis.

2 ter. Unitamente alla tassa di ricerca va versata anche la tassa di trasmissione di pratiche internazionali.


2 quarter. L'importo della tassa di ricerca è definito nel decreto sulle tasse applicabili dall'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, sulla base di quanto previsto nell'Accordo sottoscritto fra la Repubblica di San Marino e l'Organizzazione Europea dei Brevetti.

2 quinquies. In caso di primo deposito di domanda di brevetto, senza rivendicazione di priorità, il cui titolare sia persona fisica residente nella Repubblica di San Marino o persona giuridica di diritto sammarinese, si applica una riduzione del 20% della tassa di ricerca **se:**

a) l'oggetto della richiesta di brevetto sia inerente ai settori strategici individuati all'articolo 1 del Decreto Delegato 11 marzo 2014 n.29

b) in seguito alla ricerca non vi sia un esito negativo.

2 sexies. Il costo della percentuale di agevolazione di cui al comma che precede è finanziato con apposito capitolo del Bilancio dello Stato.".



UFFICIO DI SEGRETERIA
DEL CONSIGLIO GRANDE E GENERALE
Depositato in Data 15/04/2014 h. 9:31
Pauper *PT*